



Città di Melegnano

Provincia di Milano

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

Approvato con deliberazione di C.C. n.42 del 22/07/2014
Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 5/08/2020
Revisionato con deliberazione di C.C. n.44 del 25/06/2021
Modificato con deliberazione di C.C. n. 55 del 30/10/2025

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni ed integrazioni. i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo¹

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice

¹ Previgente: Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

3. La TARI istituita con la L. 147/2013 è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo non si tratti di utenze indispensabili per garantire la sicurezza di cose e persone. La medesima presunzione è integrata altresì:

- a) per le utenze domestiche dalla data di acquisizione della residenza anagrafica;
 - b) per le utenze non domestiche dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.²

Art. 3 – Soggetto attivo del tributo

- 1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
- 2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo del tributo è il Comune al quale sono effettivamente conferiti i rifiuti prodotti nell'immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il Comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
- 4. È comunque vietata la doppia imposizione.³

Art. 4 - Soggetto passivo del tributo

- 1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 o i componenti del nucleo familiare;

² Previgente: 3. *L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza dei condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.*

³ Previgente: 1. *Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.*

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

- 1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, di cui al successivo articolo 5, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
- 3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La

superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari ad uso promiscuo (domestico e non domestico) in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche della classe di riferimento.
5. Per l'anno 2014, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Si considerano altresì valide le dichiarazioni prodotte nell'anno 2013 ai fini della TARES. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 17, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina⁴.

⁴ Nuovo comma

TITOLO II

DEFINIZIONI DI RIFIUTO E SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6 – Definizione e classificazione dei rifiuti⁵

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici (tutti) e da altre fonti" (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo articolo 7;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);

⁵ Nuovo articolo

Art. 7 – Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche⁶

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella:

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

⁶ Nuovo articolo

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle prescrizioni di cui al successivo articolo 8.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Art. 8 – Sostanze non conferibili al pubblico servizio⁷

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9 - Quantità ordinaria e straordinaria di conferimento⁸

1. In relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico, si considera straordinario il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalle utenze non domestiche con superficie rilevante nell'applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 800 mq., che, ragguagliato alla detta superficie, superi almeno del 20% il parametro Kd applicato alla Categoria di riferimento, di cui al DPR 158/99 nella determinazione della parte variabile della tariffa.
2. L'utente che ritenga di superare tale limite deve darne tempestiva comunicazione al Comune o al Gestore entro il 31 ottobre antecedente all'anno di riferimento, specificando la tipologia (per codici EER) e le quantità previste per anno solare. Emergendo conferimenti straordinari in mancanza di

⁷ Nuovo articolo

⁸ Nuovo articolo

valida comunicazione, l'utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

3. Il Comune o il Gestore indicheranno all'utente, entro 60 giorni dalla comunicazione, di cui al comma 2, le misure specifiche che saranno attivate per gestire il maggior flusso di rifiuti, di regola mediante contenitori dedicati.
4. Il maggior flusso di rifiuti, dichiarato o, se maggiore, riscontrato, darà luogo a una corrispondente rimodulazione della parte variabile, in applicazione del principio "chi inquina paga".

Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento⁹

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio¹⁰

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Ai fini della prevalenza di cui al comma precedente, il quantitativo annuo di rifiuti speciali provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno il 50% dei rifiuti producibili sulla medesima superficie in base al coefficiente Kd applicabile alla tipologia di attività.
3. Sono in particolare escluse:
 - a) le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall'art. 2135 del codice civile:
 - i) attività agricole "principali", la coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento di animali;
 - ii) attività connesse, le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che sono dirette:
 - (1) alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - (2) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

⁹ Nuovo articolo

¹⁰ Nuovo articolo

- iii) Qualora l'attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una porzione del fabbricato di civile abitazione in cui è residente l'imprenditore agricolo, questi deve dichiarare la superficie adibita all'attività comprensiva della quota percentuale degli spazi comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l'attività.
- b) le superfici delle imprese industriali specificamente destinate alla trasformazione e alla lavorazione della materia; restano soggette al tributo le rimanenti superfici di dette attività con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini dei prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni ecc.
- c) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, che presentino i seguenti requisiti:
- i) siano ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - ii) siano gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
 - iii) ospitino in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.
 - iv) Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che se anche promiscuamente presentino una o più delle seguenti caratteristiche:
 - (1) non siano collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - (2) siano funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - (3) siano collocati al di fuori del compendio in cui si formano i rifiuti della produzione;
 - (4) siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
- d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili.
4. Sono altresì escluse dall'obbligo del tributo le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da TARI, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; per eventuali attività non comprese nell'elenco si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

Attività	riduzione
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici o eliografici	25%;
gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
allestimenti, insegne	15%

tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
--	-----

6. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al quarto comma, lett. b), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalla medesima lett. b).
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.¹¹

¹¹ Previgente art. 10 **Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
- c) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
- d) laboratori di analisi: 15%;
- e) allestimenti, insegne: 15%;
- f) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%.

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune o all'eventuale Concessionario copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Art. 12 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti¹²

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- e) arre scoperte accessorie di civile abitazione quali giardini, orti, aree cortilizie;
- f) d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatori, dei servizi e delle aree destinate al pubblico (es. tribune);
- g) solai e sottotetti non collegati da scale, da ascensori o montacarichi;¹³
- h) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce, salvo che non si tratti di utenze indispensabili per garantire la sicurezza di cose e persone¹⁴;
- i) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione secondo quanto previsto anche per IMU e TASI;
- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

¹² Previgente: *dal tributo*

¹³ Nuova aggiunta

¹⁴ Nuova aggiunta

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono i predetti provvedimenti.¹⁵
6. Il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di superfici escluse ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.¹⁶

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. Sono considerate esenti le seguenti superfici:
 - a) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - b) le superfici utilizzate dal Comune al fine delle proprie attività istituzionali.
2. A norma dell'art. 1 c. 654 della Legge n. 147/2013 il finanziamento delle esenzioni di cui alla lettera a) è a carico delle altre utenze, mentre quelle relative alle superfici comunali sono a carico della fiscalità generale iscritte a bilancio di previsione come autorizzazione di spesa.
3. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e non locata o data in comodato d'uso la TARI a decorrere dal 2015 è ridotta nella misura di due terzi.
4. Le aree pubbliche e scoperte date in uso, concessione o appalto e destinate in modo non esclusivo alla sosta a pagamento sono tassate – tenuto conto nella misura del 75% applicando la tariffa per la destinazione uso più attinente ossia quella delle autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
5. Per il solo anno 2020 sono previste riduzioni atipiche a carico del bilancio comunale nella misura del 20% per le seguenti categorie:

n.	Attività
----	----------

¹⁵ Comma 5 previgente: 5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune o all'eventuale Concessionario copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

¹⁶ Nuovi commi

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (escluso municipio)
2	Cinematografi e teatri
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	- banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
24	Bar, caffè, pasticceria
29	- banchi di mercato generi alimentari utenze giornaliere
30	Discoteche, night-club

6. Sulle riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale non è calcolato il tributo provinciale.¹⁷

Art. 14 – Altre agevolazioni¹⁸

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere previste agevolazioni, proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze non domestiche. Nella delibera verranno altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento delle agevolazioni.
2. Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell'interessato o attribuite d'ufficio per il periodo della sospensione dell'attività ed operano di regola mediante compensazione con la prima scadenza TARI utile.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio comunale può prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale, disciplinandone l'ammontare, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

¹⁷ Nuovo comma

¹⁸ Nuovo articolo

Art. 15 – Riduzioni della parte variabile tariffa per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della parte variabile tariffa.

Art. 16 – Riduzioni della parte variabile tariffa per utilizzi particolari

1. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione del tributo sulla parte variabile della tariffa pari al 30%.
2. Per i locali e le aree delle utenze domestiche detenuti da soggetti residenti o domiciliati¹⁹ in RSA²⁰ si applica una riduzione del tributo sulla parte variabile della tariffa nella misura del 100%²¹; la quota fissa e variabile di riferimento in caso di abitazione priva di occupanti residenti è quella delle abitazioni mono-componente.
3. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, le quali rilascino apposita certificazione circa la dimora stabile²²;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato. Qualora i locali e le aree siano detenuti esclusivamente da soggetti iscritti all'A.I.R.E. per un periodo superiore di sei mesi all'anno, si applica una riduzione del tributo sulla parte variabile della tariffa nella misura del 30%, a condizione che l'immobile destinato ad uso abitativo non sia locato.

¹⁹ Aggiunto dal 2026

²⁰ Previgente: *casa di riposo*

²¹ Previgente: 30%

²² Nuovo aggiunto

Art. 17 – Riduzioni della parte variabile della tariffa per recupero dei rifiuti urbani – utenze non domestiche²³

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
2. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
 - a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - b) dimostrare l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Per il solo anno 2021 la dichiarazione di cui alla lettera a) è presentata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
5. L'attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.
6. L'utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
7. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività K_d rilevanti nel computo della suddetta parte.
8. La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Q_r/Q_t$, dove:
 - Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \cdot S_r$ con:
 - K_d - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - S_r - superficie di riferimento.
9. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 10.** Il Comune può richiedere l'invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.²⁴

²³ Previgente: *raccolta differenziata*

²⁴ Previgente: 1. *Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente K_D della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% sulla parte variabile della tariffa da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una*

TITOLO III

COSTI DEL SERVIZIO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 18 – Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge n. 248/2007, convertito nella Legge n. 31/2008.
5. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19 – Piano Economico Finanziario e Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune o dal Concessionario da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti assimilati.

4. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.²⁵
6. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della parte variabile della tariffa afferente la quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

²⁵ Previgente: 1. *Il Piano Economico Finanziario è redatto sulla base dei dati storici ricavati dalle scritture contabili del gestore del servizio, in aderenza ai criteri formulati ed aggiornati dall'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A), in particolare la deliberazione n. 443/2019. Tali dati devono essere trasmessi al Comune di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente al fine della formulazione del piano tariffario per l'anno successivo, salvo, proroghe di legge in materia di approvazione dei piani tariffari e/o asseverazione dei piani economico-finanziari.*

2. *Nelle more di costituzione degli ambiti territoriali ottimali il Consiglio Comunale assevera il piano economico finanziario integrato con le voci ulteriori di entrata e di spesa di competenza comunale.*

3. *La misura del fondo rischi per inesigibilità della TARI da inserire nel piano economico finanziario è determinata nella misura massima dell'80% di quanto previsto dai principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011. Il Consiglio Comunale annualmente stabilisce quale quota porre a carico della fiscalità generale e quale a carico del piano tariffario.*

TITOLO IV TARIFFE E UTENZA

Art. 20 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA²⁶

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dagli articoli del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 21 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA²⁷

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

²⁶ Nuovo articolo

²⁷ Nuovo articolo

Art. 22 – CATEGORIE DI UTENZA

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 17. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo giorno del trimestre solare di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo.
 - b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
3. Le utenze non domestiche sono distinte nelle categorie di attività indicate nell'allegato al presente regolamento e le singole unità immobiliari sono tassate con un'unica tariffa, come precisato ai successivi commi.²⁸
4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT o ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

²⁸ Previgente: *La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nella tabella allegata al presente regolamento*

6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
7. Nel caso di posti auto o box detenuti in assenza di abitazione principale di riferimento si prende a riferimento come numero di occupanti le due unità, salvo prova contraria a carico del contribuente.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

Art. 23 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La quota fissa dovuta dalle utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile dovuta dalle utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.
4. La quota fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta individuata secondo la classificazione ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta individuata secondo la classificazione ATECO adottata dall'ISTAT riferita all'attività principale, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilita dalla legge o in base a specifica motivazione.²⁹

7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art. 24 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata **dalla Città Metropolitana**.³⁰

Art. 25 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le

²⁹ Previgenti: 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alle relative tabelle. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento suddetto, per gli anni 2014 e 2015 è possibile superare i coefficienti minimi e massimi stabiliti dal Decreto fino al 50% e non considerare i coefficienti ivi previsti Ka per le utenze domestiche. A partire dall'esercizio 2016 occorrerà invece tener conto in sede di formulazione delle tariffe delle rilevazioni dei costi standard.

5. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

³⁰ Previgente: Provincia

categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 4 BIS. Gli agenti di Polizia Locale in assenza del pagamento del tributo giornaliero della TARI da effettuarsi contestualmente al pagamento del tributo giornaliero della TOSAP non potranno rilasciare permessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Il pagamento è in ogni caso dovuto anche per le occupazioni prive di titolo autorizzatorio.
- 4 TER. L'ufficio di Polizia Locale trasmette all'ufficio tributi del Comune ed all'eventuale gestore del servizio di riscossione l'elenco delle occupazioni afferenti la cosiddetta "spunta" del mercato nonché tutte le occupazioni abusive accertate.
5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con apposito accertamento.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.³¹
8. Al soggetto inadempiente nel versamento della TARI giornaliera non potranno essere rilasciati permessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.³²

³¹ Nuovo comma

³² Nuovo comma

TITOLO V

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 26 – Riscossione

1. La TARI può essere versata tramite modello F24, tramite bollettino di conto corrente postale centralizzato, tramite Pago PA³³ ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Ferma restando la possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno, e fatta salva diversa deliberazione annuale dell'ente, il tributo è versato annualmente in tre rate, ricadenti rispettivamente il 16 giugno ed il 16 settembre a titolo di acconto ed il 16 novembre a titolo di saldo. In caso di mancata deliberazione entro i primi due acconti, si applicheranno le tariffe in vigore per l'anno precedente, salvo conguaglio in sede di saldo con le nuove tariffe deliberate.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Al contribuente viene inviato dal gestore del servizio o dall'ufficio preposto apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, qualora tale avviso non dovesse pervenire entro i 5 giorni lavorativi antecedenti le scadenze pubblicate dall'Ente, il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici preposti al fine di ottenere il rilascio dell'avviso di pagamento stesso. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.³⁴

5-bis Le variazioni del carico tributario ricadenti nel secondo semestre dell'anno solare

³³ Nuovo

³⁴ Aggiunto

vengono rimosse tramite emissione di avvisi di pagamento entro il 30 aprile dell'anno successivo.³⁵

6. Per l'anno 2014 le scadenze sono il 30 luglio, 15 settembre e 28 novembre.
7. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
8. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 10 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 10 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro.

Art. 27 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4³⁶ sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, al Concessionario o al Gestore, su modello predisposto dal Comune, Concessionario o Gestore stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune, il Concessionario o il Gestore rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo dalla data di presentazione della domanda, salvo sia diversamente disposto³⁷.
3. Le riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.³⁸
4. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

³⁵ Nuovo comma

³⁶ Previgente: 3

³⁷ Nuovo

³⁸ Nuovo comma

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.³⁹
5. Nella dichiarazione delle unità immobiliari il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi:
- a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante;
 - b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.⁴⁰
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, esenzioni o agevolazioni.⁴¹

Art. 28 – Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Lo stesso funzionario responsabile ha la capacità di stare in giudizio, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale di resistenza nella controversia.
2. In caso di concessione della tributo al gestore del servizio rifiuti, il soggetto affidatario designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e

³⁹ Nuovo comma

⁴⁰ Nuovo comma

⁴¹ Nuovo comma

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 29 – Collaborazione tra Comune e gestore del servizio di accertamento e riscossione

1. Al fine di accelerare le procedure di aggiornamento delle banche dati il Comune metterà a disposizione del gestore i seguenti dati:
 - a) variazioni anagrafiche, a cura dell'ufficio anagrafe
 - b) cessioni/affitti di rami d'azienda, cambi d'intestazione di concessione posteggio riferiti al commercio ambulante, a cura dell'ufficio commercio
 - c) anagrafiche TOSAP relative al commercio ambulante, a cura dell'ufficio tributi;
 - d) i dati catastali messi a disposizione dal Portale dei Comuni, a cura dell'ufficio tributi (in formato elettronico);
 - e) i versamenti effettuati tramite modello F24 riferiti alla TARI scaricabili dall'Agenzia delle Entrate (in formato elettronico), a cura dell'ufficio tributi.
2. Al fine di integrare le banche dati, il gestore del servizio metterà a disposizione dell'ufficio tributi comunale gli archivi completi della TARI nella prospettiva di creare un vero e proprio interscambio di dati.
3. Reiterate violazioni nell'obbligo di pagamento del tributo da parte concessionari di occupazione di suolo pubblico saranno oltre - che causa di accertamento tributario - oggetto di segnalazione al Comune al fine dell'avvio di eventuali procedure circa la sospensione o revoca della concessione in conformità alle norme e regolamenti vigenti.

Art. 30 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere **dal giorno solare successivo**⁴² alla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente **oltre i 30 giorni dalla cessazione**⁴³, **in presenza di atti di solletico o impositivi inviati dal Comune il contribuente sarà comunque tenuto al pagamento delle spese di notifica e degli oneri della riscossione maturati**⁴⁴.

⁴² Previgente: *dal primo giorno del trimestre solare successivo*

⁴³ Dal 2026

⁴⁴ Previgente: *si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti*

2. Il contribuente può richiedere al Comune, al Concessionario o al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune, il Concessionario o il Gestore provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, al Concessionario o al Gestore entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune o al Concessionario stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si rimborsano le somme inferiori ad euro 10,00.

Art. 31 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune, il Concessionario o il Gestore provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune o il Concessionario provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 51 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Per l'applicazione delle sanzioni e sistemi deflattivi si rinvia comunque al vigente regolamento delle entrate nonché ai D. Lgs. n. 471/97, 472/97, 473/97, 218/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del tributo non supera euro **12,00⁴⁵ per ciascuna annualità⁴⁶**, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
10. **In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze delle rate di cui ai precedenti commi, possono essere notificati dal Comune, con spese di notificazione a carico dei destinatari, appositi avvisi bonari di sollecito di pagamento in unica soluzione entro 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi.⁴⁷**
11. **Il mancato pagamento di quanto sopra comporta l'avvio della notificazione di un avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019, con applicazione di sanzioni ed interessi.⁴⁸**

Art. 32 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Sulla dilazione si rinvia a quanto stabilito dall'art. 1 commi 797-801 della Legge n. 160/2019 eventualmente integrato nel regolamento delle entrate dell'ente.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario.

Art. 33 – Riscossione coattiva

1. Per gli avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2019 in caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TARI viene effettuata dal Comune la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

⁴⁵ Dal 2026: Previgente "10,00"

⁴⁶ Aggiunto

⁴⁷ Dal 2026, nuovo comma

⁴⁸ Dal 2026, nuovo comma

2. Sugli importi minimi di attivazione della riscossione coattiva si rinvia a quanto stabilito dal vigente regolamento delle entrate.
3. Per gli avvisi di accertamento notificati dall'1/01/2020 si rinvia a quanto stabilito dall'art. 1, commi 792 e successivi della Legge n. 160/2019 eventualmente integrati dal regolamento delle entrate dell'ente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni⁴⁹ nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento in materia di sanzioni e sistemi deflattivi si rinvia al vigente regolamento per le entrate ed ai D.Lgs. n. 471/97, 471/97, 473/97 e 218/97.

Art. 35 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le norme del presente capo si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

⁴⁹ Aggiunto

Tabella 1 – elenco categorie

utenze domestiche – n° componenti
1
2
3
4
5
6 o più

	utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie ⁵⁰
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali ⁵¹
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

⁵⁰ Soppresso dal DL n. 124/2019 conv. L.157/2019: *studi professionali*

⁵¹ Aggiunto dal DL n. 124/2019 conv. L.157/2019